

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FORMATIVA E CULTURALE

Close in the Distance

Titolo I Costituzione e finalità

Art.1 Costituzione, denominazione, sede, durata

1. È costituita l'associazione formativa e culturale denominata "Close in the Distance", qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione si configura quale associazione non riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, a partire da quando sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in data precedente se autorizzata dalle autorità competenti, adotterà la qualifica e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Previa iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diverrà quindi "Close in the Distance ETS". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero

necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Palermo (PA).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale e potranno essere istituite e individuate sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, senza necessità di modifica statutaria, con l'obbligo tuttavia di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Oggetto e Finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

g) formazione universitaria e post-universitaria.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi
di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di
interesse generale mediante:

- Organizzazione, promozione e realizzazione di attività
di conoscenza, aggregazione, diffusione e scambio, anche
internazionali, con particolare attenzione al virtuale,
al fine di diffondere creatività e innovazione sociale,
educativa, culturale, digitale;
- Promozione, in ogni modo, di attività anti-
discriminatorie, di educazione di genere, di inclusione
sociale, di supporto alla giustizia sociale e digitale
mediante azioni, strumenti, tra cui pubblicazioni,

cartacee e digitali, laboratori, eventi anche in digitale

e così via;

- Attività volte a favorire l'uguaglianza di genere in ogni sua manifestazione, promuovendo altresì consapevolezza su questioni SOGIESC mediante eventi, azioni, laboratori, laboratori sul linguaggio, adozione di buone pratiche, con particolare attenzione ad ambienti e attori giovanili;

- Promozione, organizzazione e gestione di azioni e strumenti finalizzati alla diffusione del senso di cittadinanza attiva, di iniziativa giovanile tale da includere l'imprenditorialità giovanile e l'imprenditoria sociale, in modo da favorire il protagonismo della gioventù soprattutto in campo sociale, nonché l'apprendimento creativo;

- Promozione, organizzazione e gestione di azioni e strumenti finalizzati al miglioramento, all'innovazione e al riconoscimento diffuso dell'animazione socioeducativa, dell'apprendimento non formale e informale a tutti i livelli, anche agevolando lo sviluppo delle capacità degli animatori socioeducativi nelle pratiche online e offline;

- Organizzazione di azioni, eventi, laboratori, percorsi finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità dei giovani, soprattutto se incentrate su inclusione e occupabilità di giovani con minori opportunità;
- Diffusione di informazioni, attività e strumenti finalizzati a garantire il benessere psico-emotivo dell'individuo, in particolar modo giovane, anche intersecando temi anti-discriminatori e/o legati alla digitalizzazione, prevenendone in questo caso i rischi ed evidenziandone le opportunità;
- Promozione, organizzazione e diffusione di attività gruppali con finalità educative, formative, ricreative, mediante azioni e strumenti dedicati soprattutto ad ambienti e attori di gioventù;
- Gamificazione, anche mediante lo sviluppo di azioni e strumenti digitali originali e di vario tipo, per favorire la conoscenza anti-discriminatoria, lo sviluppo di creatività e innovazione sociale, l'apprendimento delle lingue tra cui primariamente l'inglese;
- Realizzazione di contenuti educativi su supporti di vario tipo, a favore della conoscenza libera, gratuita, anche online, accessibile in modo da colmare divari sociali, sia in progetti sia su piattaforme proprie;

- Promozione della cultura digitale in ogni sua forma, delle buone pratiche di cittadinanza digitale, mediante laboratori, classi, produzioni digitali che intersechino ambiti anti-discriminatori e in modo da colmare divari sociali e, più in generale, di progresso ed emancipazione di individui e comunità;

- Sviluppare azioni di solidarietà, anche di volontariato, sia in presenza sia in digitale, per favorire il potenziamento della gioventù, ma anche di gruppi potenzialmente svantaggiati, emarginati, nonché per valorizzare la cultura anti-discriminatoria e dell'inclusione sociale;

- Sviluppo di eventi, conferenze, ricerche su questioni sociali, culturali, creative, artistiche afferenti agli interessi associativi;

- Organizzazione e promozione di azioni e strumenti per favorire forme sostenibili di mobilità e scambio, includendo la mobilità virtuale e favorendo gli scambi di gioventù, in presenza e online;

- Supporto, promozione, realizzazione di qualsiasi iniziativa, spontanea o in collaborazione, di tipo sociale, artistico, ricreativo, editoriale e così via;

- Realizzazione di bollettini, periodici informativi e altre risorse con finalità educative, formative a favore dell'informazione e dello spirito critico delle comunità giovanili;

- Gestione di punti informazione, promozione di opportunità educative, formative, di scambio in collaborazione con enti pubblici, mediante eventuale assegnazione e autogestione di spazi, o l'affitto degli stessi, per animare e promuovere lo sviluppo locale;

- Collaborazione in varie forme con istituzioni pubbliche tra cui scuole, centri di formazione;

- Organizzazione di attività educative, ricreative, informative e di intercettazione per e con i giovani, a favore di progettazione partecipata e diffusa;

- Laboratori al fine di includere e far interagire gruppi svantaggiati di vario tipo, a seconda delle condizioni sociali, economiche e così via;

- Promozione in tutte le sue forme di attività per l'infanzia che uniscano la lettura, strumenti digitali, laboratori, gamificazione, a favore del miglioramento della condizione dell'infanzia in ogni sua forma;

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art 6. Del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione di enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 3 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Nel caso di enti giuridici, questi sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del

Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 4 Quota associativa e uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote di iscrizione sono considerate entrate istituzionali, così come le somme versate dai soci a titolo di contribuzione straordinaria.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo, stabilito dalle leggi e dallo statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art 6. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione, o qualora intervegano gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'assemblea. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Titolo III Organi Sociali

Art. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive, a titolo gratuito e hanno durata triennale.

Art. 8 Composizioni e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la nomina delle

cariche (a cadenza triennale) e, in seduta straordinaria, tutte le volte che lo richiedano il presidente, oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure almeno un quinto dei Soci.

Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati, a eccezione dell'elezione delle cariche sociali per la quale la delega non è ammessa.

In particolare l'assemblea ha il compito di:

- a) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'associazione;
- b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di Controllo;
- e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

L'assemblea ha inoltre il compito di:

i) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;

j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione stessa;

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 9 Validità dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione; in sua mancanza, l'assemblea è presieduta dal vice presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento dell'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (per esempio tramite lettera, email o altro mezzo di comunicazione) almeno sette giorni prima della data della riunione, indicando il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze nelle quali partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per

l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Il voto avviene in modalità palese e per alzata di mano. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statuarie dell'associazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti per proprio o per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10 Assemblea in videoconferenza

L'assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria nel dettaglio:

a) delinea il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;

b) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

c) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

d) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Essa è convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è da questi presieduta o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (o un terzo) degli

associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art 13. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati salvo il primo Consiglio Direttivo, il quale viene indicato direttamente nell'Atto Costitutivo. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti fra gli associati. Il numero di componenti del Consiglio Direttivo deve necessariamente essere dispari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che in ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri

in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente e assegna gli incarichi di segretario e tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.

Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, su qualunque canale, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, oppure, in sua mancanza, dal vice presidente, ovvero, in mancanza di

entrambi, dal consigliere più anziano d'età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Al consiglio direttivo spetta inoltre:

- Eleggere il presidente e il vice presidente
- Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di segretario e tesoriere;
- Amministrare le risorse economiche dell'associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo

- Predisporre, al fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- Indire adunanze, convegni ecc.;
- Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- Deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe;
- Decidere sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli associati;
- Deliberare, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- Proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5 del presente statuto;
- Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- Proporre eventuali investimenti patrimoniali da approvare in assemblea;
- Determinare, su proposta del presidente, le quote dei contributi associativi;
- Approvare, su proposta del presidente, la costituzione di Gruppi di Progetto;
- Proporre qualsiasi altra iniziativa istituzionale, nominandone il responsabile, nonché il loro cambiamento o scioglimento;
- Discutere e deliberare relativamente a ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, se non di competenza dell'assemblea;

Art. 16 Sostituzione dei Consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero

dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'assemblea, la quale procederà a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Presidente

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche il presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il primo presidente viene indicato direttamente nell'Atto Costitutivo. Successivamente e conclusosi il primo mandato, il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno del Consiglio stesso.

Egli convoca l'assemblea e il consiglio direttivo.

Il presidente in particolare:

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo

È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona

fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Al presidente compete la tenuta dei rapporti con enti e istituzioni presenti nei territori d'intervento dell'associazione.

In caso di urgenza può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Egli inoltre:

- Propone la costituzione di Gruppi di Progetto e qualsiasi altra iniziativa istituzionale;
- Propone le quote associative;
- Formalizza l'ammissione di nuovi soci o il cambiamento di qualifica di quelli in Associazione;

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 18 Vicepresidente/i

Il primo Vicepresidente è indicato direttamente nell'Atto Costitutivo. Successivamente, viene/vengono nominati dal

consiglio Direttivo, e fanno le veci del Presidente secondo quanto stabilito.

Art. 19 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il tesoriere affiancano il presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al segretario compete:

- La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- La comunicazione di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- Il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, coordinando l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
- La cura dell'archivio dell'associazione;
- La redazione dei libri verbali nonché del libro soci.

Il segretario può essere delegato dal presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

Al tesoriere spetta il compito di collaborare con il Presidente e a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio dell'associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo.

Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Il Segretario può rivestire il compito anche di tesoriere.

Art. 20 Organo di Controllo

L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o per l'obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone estranee all'associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Titolo IV Norme sul patrimonio

Art. 21 Libri Sociali

L'associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

a. Libro degli associati

b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea

c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta motivata al presidente.

Art. 22 Risorse economiche e patrimonio dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017 da:

- a. Quote associative e contributi degli associati;
- b. Donazioni e lasciti testamentari;
- c. Erogazioni liberali di associati e/o terzi;
- d. Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- e. Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- f. Rendite patrimoniali;
- g. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- h. Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come

le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 24 Responsabilità e Assicurazione

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione è deliberato dall'assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente statuto.

L'assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26 Clausola Compromissoria, Arbitrato

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Palermo.

Art. 27 Disposizioni Generali

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi

associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo
3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto
compatibile, alle norme del Codice Civile.